



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA

**IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

***Decreto sulla richiesta di sospensione degli effetti del decreto di inammissibilità
della domanda di riconoscimento della protezione internazionale***

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariella Roberti	Presidente
Gaia Muscato	Giudice relatore
Ilenia Micciche'	Giudice

Letto il ricorso con cui il sig. [REDACTED] impugnava il provvedimento di inammissibilità della domanda di riconoscimento della protezione internazionale emesso in data 14.3.2023 (e notificato il 22.6.2023) dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Perugia ai sensi dell'art. 28 ter, comma I lett. a), d.lgs. 25/2008 (deduzione di questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale);

letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, contestualmente proposta;

visto l'art. 35 bis, commi 3 e 4, del d.l. 25/2008, introdotto dall'art. 6, comma 1, d.l. 13/2017;

rilevato che ai sensi delle citate norme la proposizione del ricorso giurisdizionale non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto avverso il provvedimento che dichiara manifestamente infondata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

rilevato che nella predetta ipotesi la legge prevede tuttavia che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato possa essere sospesa dal tribunale "*quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni*";

ritenuto che spetti pertanto al tribunale l'esame del *fumus boni iuris* sia della domanda di protezione internazionale, sia della domanda di protezione speciale eventualmente proposta in via cumulativa alla prima in sede giurisdizionale;

vista la documentazione allegata al ricorso attestante l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 18.5.2023 al 30.11.2023 e ritenuto che la stessa sia idonea a fondare una prognosi di accoglimento della domanda di protezione speciale



PER QUESTI MOTIVI

- 1) sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- 2) dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione del presente decreto, unitamente all'istanza di sospensiva, alla Commissione territoriale di Firenze-sezione di Perugia, nonché al P.M. con avviso che gli stessi potranno depositare note difensive entro 5 giorni e note di replica nei successivi 5 giorni;
- 3) dispone che nel caso di deposito delle note difensive di cui al punto 2) la cancelleria provveda a trasmettere il procedimento al giudice relatore;
- 4) dispone che in caso di mancato deposito delle note difensive nel termine di cui al punto 2) la cancelleria provveda ad archiviare il procedimento.

Perugia, 25/07/2023

Il giudice relatore
Gaia Muscato

Il presidente
Mariella Roberti

